



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 46 Del 29-04-2026

OGGETTO: TARI (Tassa sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani) annualità 2026 - Disposizioni per il pagamento.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **12:00** e seguenti, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Pantaleoni Silvana	Assessore	Presente
Andreoli Diego	Assessore	Presente
Stoppini Luna	Assessore	Presente
Paoli Lucia	Assessore	Presente

Presenti n. 5	Assenti n. 0
---------------	--------------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe.

Il Presidente Avv. **Gareggia Fabrizio** in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con il Disciplinare per il funzionamento della Giunta comunale approvato con D.G.C. n. 29/2020 e successivamente modificato con D.G.C. n. 39/2022, così come risulta dal processo verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri necessari, qui allegati.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali” (1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite le seguenti: «o della città metropolitana»;
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.....

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1) lett. b), convertito in Legge il 10/04/2014 n. 68 che recita: “...omissis... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTO il D.M. 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze 1° luglio 2020 fissa i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana oltre a definire i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24;

CONSIDERATO che il Comune di Cannara anche per l'annualità 2026 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

PRESO ATTO che per l'approvazione delle tariffe TARI anno 2026, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, è necessaria la rielaborazione e approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2025 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'annualità 2025;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

RITENUTO necessario, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e nelle more e della

predisposizione e della successiva approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2026 e dell'approvazione delle tariffe, di procedere alla riscossione in acconto della TARI 2026 nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste per la TARI anno 2025, oltre al tributo provinciale e considerando per le utenze la situazione anagrafica alla data dello 01/01/2026, stabilendo n. 2 rate in acconto e n. 1 rata a saldo con eventuale conguaglio come di seguito riportato:

- 30/06/2026 - 1° rata acconto;
- 30/09/2026 - 2° rata acconto;
- 02/12/2026 - 3° rata a conguaglio e saldo del dovuto 2026;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO il decreto per l'approvazione delle tariffe TARI per il 2026, il quale prevede il termine di approvazione entro la data del 31 luglio di ogni anno, invece del 30 aprile. Questa modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e ha come obiettivo quello di fornire ai Comuni un maggiore arco temporale per l'approvazione dei piani finanziari e delle tariffe. Il nuovo metodo tariffario MTR-3 di ARERA, valido per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, mira a rendere la tariffa rifiuti più aderente ai costi effettivi del servizio, con criteri più trasparenti e una struttura pensata per migliorare la precisione nella quantificazione degli importi richiesti ai cittadini;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L. - Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, che si allegano al presente documento;

Con unanimi favorevoli voti espressi nei modi e nei termini di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di definire per l'anno 2026, per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate, la riscossione del tributo TARI in numero 2 rate in acconto e n. 1 rata a saldo e conguaglio che dovranno essere effettuate nei termini di seguito indicati:
 - 30/06/2026 - 1° rata acconto;
 - 30/09/2026 - 2° rata acconto;
 - 02/12/2026 - 3° rata a conguaglio e saldo del dovuto 2026;
- 2) Di procedere alla riscossione in acconto della TARI 2026 nella misura del 70% dell'importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste per la TARI anno 2025, considerando per le utenze la situazione anagrafica alla data del 01/01/2026;
- 3) Di determinare che la terza rata (saldo e/o conguaglio) con scadenza 02 dicembre 2026 sarà calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2026, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
- 4) Di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;
- 5) Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta

giorni prima della data di versamento;

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il Segretario Comunale

dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

Avv. Fabrizio Gareggia

Oggetto: TARI (Tassa sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani) annualità 2026 - Disposizioni per il pagamento.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-04-2026

IL RESPONSABILE
dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 24-04-2026

IL RESPONSABILE
dott.StefanoMinni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal fino al

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) con nota prot. n. del

Cannara li,

Il Segretario Comunale
Dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara li,

Il Segretario Comunale
Dott. Benedetti Giuseppe